



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Notizie dall'Ordine"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 02/2014

Napoli 13 Gennaio 2014 (*)

Quel gran "pasticcio" dell'indicazione nella C.O., a decorrere dal 10 Gennaio 2014, del dato relativo alla retribuzione è il segnale dell'irrazionalità e dell'incongruenza di chi ci governa o di chi dirige la P.A.. Il ns. CNO, in real time, è riuscito ad ottenere dal Ministero del Lavoro, con nota della D.G. Attività Ispettiva del 10/1/2014, che l'omessa indicazione di tale dato non è sanzionabile. Basta che venga indicato un dato pari a "zero". Da un lato siamo contenti per la conclusione positiva di questa vicenda ma, dall'altro, resta lo sconcerto per la sopraffazione della burocrazia sul pragmatismo ed efficientismo. Ma la vera "pacchianeria giuridica" è nel D.L. 145/2013 con l'aumento delle sanzioni per lavoro irregolare con la scomparsa dell'obbligo di diffida. Qui occorre l'intervento della Fondazione Studi.

Andiamo dritto al cuore del problema senza tanti giri di parole. Non siamo contrari ad una gran mole di "adempimenti" se hanno nel loro DNA la fondamentale caratteristica della "razionalità" e della "necessità". Occorre, poi, rispolverare il concetto di "unicità della P.A." per cui se un dato, ad esempio, è reperibile presso gli archivi INPS non c'è bisogno della sua

riproposizione ad opera dell'utente. Tutto questo, vivaddio, se vogliamo mantenere la materia del contendere nell'ambito del "reale".

Ed invece no!!! **Ecco che il D.D. 17 Settembre 213 n.345 della Direzione Generale per le politiche dei Servizi per il Lavoro, entrato in vigore il 10/1/2014, contiene alcune integrazioni e modifiche del modulo C.O. (UNILAV) con cui comunichiamo l'instaurazione del rapporto di lavoro, la proroga, la trasformazione, la cessazione.**

Dov'è la modifica che tanto ci ha fatto arrabbiare?

Presto detto: la previsione **dell'indicazione del dato retributivo** nella sezione **"2.2.4 Quadro Inizio"** nella **nuova casella "retribuzione/compenso"**.

Orbene, sappiamo tutti la funzione dell'UNILAV: eminentemente statistica, vero è che tra finestre e tendine sta diventando elefantiaco. Da qui la domanda: ***a cosa serve tale dato in via anticipata e, dunque, provvisoria?***

Visto che nessuno ci ha risposto, proviamo a darcela da soli: scherzi della telematica!!!!

Il ns. CNO, con nota 175/U-6 del 9/1/2014 (e, quindi, alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova casellina), si rivolge alla Direzione Generale Attività Ispettiva e, premettendo di aver già richiesto l'eliminazione dell'implementazione al Ministero del lavoro (cioè alla D.G. competente per materia) in quanto i dati sono desumibili dalla denunce mensili (UNIEMENS), chiede se sussistono i presupposti di punibilità (id: con sanzione amministrativa) nel caso si indichi "zero" o addirittura non si scriva nulla nella nuova casellina.

Il 10 Gennaio 2014, con nota Prot.37/0000489/MA007.A001, l'adita Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, a firma del Dr. Danilo Papa, risponde al quesito del CNO, affermando la validità della Circolare Ministeriale N. 12/2001 in base alla quale **"non sono punibili con sanzioni amministrative gli errori formali che si concretino in una comunicazione di assunzione errata od incompleta tale da non incidere sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento"**.

In merito alla specificità della "vexata quaestio", il Dr. Papa ritiene che ***"nell'ambito delle violazioni formali possano rientrare anche quelle attinenti alla indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla***

"retribuzione/compenso" che sarà corrisposto al lavoratore", in quanto difficilmente preventivabile *ab initio* e che non incidono ai fini del controllo e monitoraggio circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, essendo prevista, comunque, l'indicazione del CCNL.

La conclusione Ministeriale è di tutta tranquillità: **"Premesso quanto sopra e ferma restando l'obbligatorietà della compilazione del campo "retribuzione/compenso", la stessa potrà essere fatta in maniera indicativa"**.

Quindi, se abbiamo compreso bene, occorre sempre riempire quella casellina, magari con uno "zero" ma, giammai lasciarla in bianco!!!

Le "solite cose all'Italiana", dunque!!!!

Un groviglio di "se", "ma", "forse".

Ma, nel frattempo, si sta consumando l'altra **"pacchianeria giuridica"** per l'incremento dell'importo sanzionatorio nel caso di lavoro nero, con eliminazione dell'obbligo di diffida. Dov'è, allora, il problema? Semplice, se uno è lavoratore irregolare, **lo è in tutto** donde, le sanzioni sono comprensive di tutte le violazioni possibili ed immaginabili senza fare distinzione di quelle relative all'orario di lavoro, al riposo. Altrimenti, perché si chiamerebbe *maxisanzione*? Infatti, se si va a guardare meglio, puoi aggiungerne altre. E, poi, la scomparsa dell'obbligo di diffida non è molto digeribile come metodologia di contrasto al lavoro irregolare tranne che il tutto, venalmente, non si riconduca alla costituzione di un "fondo" cui attingere per il pagamento delle missioni agli Ispettori.

Occorre far chiarezza (da qui la chiamata in causa della Fondazione Studi), affinché nulla di discrezionale venga lasciato agli Ispettori di Vigilanza che, magari, vicino alla maxisanzione possano aggiungere quelle per omessa erogazione di retribuzione a mezzo prospetto paga ovvero, quelle per mancata formazione ed informazione del lavoratore.

La materia sanzionatoria è molto delicata nel senso che è sorretta dal "principio di legalità" (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).

Ergo, se il legislatore del D.L. 145/2013 ha previsto altre sanzioni per la violazione della normativa su orari di lavoro e riposi, la stessa cosa vale anche per le altre aggiuntive sanzioni (*ubi voluit, dixit*).

Ritornando alla "casellina" del Modello UNILAV, dovremmo essere contenti, al di là del dovuto ringraziamento al CNO, ma non lo siamo.

Prevale un senso di nausea e di impotenza verso questa burocrazia assassina!!!!

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC